



Comune di Pisa

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STATALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124;

Visto l'art. 2, comma 1 ter del decreto legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 luglio 2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°1352 del 4.12.2017 avente ad oggetto "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-di cui al D.L.102/2013 convertito dalla legge 124/2013-Criteri e ripartizione risorse" (ed allegati A e B);

Visto il Decreto Dirigenziale n° 19698 del 04.11.2021 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 "Impegno e liquidazione risorse destinate ai comuni capoluogo e alta tensione abitativa ripartite alle Regioni con decreto MIMS 30 luglio 2021";

In attuazione della propria determinazione Direzione 13/___ del _____

RENDE NOTO

che, a partire dalla data del 4 aprile 2022 è indetto il presente avviso pubblico che rimarrà in vigore fino all'esaurimento risorse, salvo normativa di settore intervenuta successivamente. I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo.

Art. 1 – Destinatari

- 1.1 Possono presentare domanda coloro che sono destinatari di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 1.2 Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse del Fondo, la platea dei beneficiari è ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino, ai sensi della normativa vigente, autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Tale riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni 2021/2020.

Art. 2 Requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, nei termini del presente avviso, dei seguenti requisiti:

1. richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
2. titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Il richiedente di cui all'art.1 comma 2 deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente;
3. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
4. residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Pisa;
5. possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
6. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, nella provincia di residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 7.1 per coloro che sono destinatari di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida:
 - situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare che può essere dovuta ad una delle seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. perdita del lavoro per licenziamento;
 - b. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e. cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - f. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali
- 7.2 per coloro che non sono destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto e si trovano in una situazione di morosità nel pagamento del canone di locazione:
 - perdita del proprio reddito, ai fini IRPEF, superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19, tramite autocertificazione dell'inquilino.
La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e documentazione

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art.2 del presente avviso.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadinanza di altro Stato con regolare permesso di soggiorno;
- b) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data della domanda;
- c) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun componente il nucleo;
- d) reddito ISE/ISEE in corso di validità redatto ai sensi della normativa vigente in materia;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. in caso di cittadinanza di altro Stato regolare permesso di soggiorno
2. copia del contratto di locazione registrato;
3. attestazione ISEE in corso di validità redatto ai sensi della normativa vigente in materia;
4. per coloro che sono destinatari di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida:
 - a. copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
 - b. documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art.2 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f ed altra condizione d'incolpevolezza della morosità
5. per coloro che non sono essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, sono in situazione di morosità nel pagamento del canone di locazione:
 - a. ISEE corrente o in alternativa, imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020;

Art. 4 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico all'Albo pretorio on-line del Comune di Pisa fino all'esaurimento risorse, salvo gli effetti della normativa di settore che sopravvengano alla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande presentate saranno raccolte in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione ogni 20 giorni partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in tale ordine saranno esaminate ai fini dell'ammissione e dell'individuazione dell'ordine di priorità dalla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pisa reperibili sul sito web della rete civica all'indirizzo <http://www.comune.pisa.it/it/bandi/> oppure <http://www.comune.pisa.it/politicheabitative/> o distribuiti presso l'URP del Comune di Pisa.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di cui al precedente articolo.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

- presso l'URP del Comune di Pisa nei giorni e nelle modalità di apertura al pubblico;
- mediante PEC al seguente indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it;
- mediante raccomandata A/R pervenuta entro la data di scadenza del presente Avviso.

Il Comune di Pisa è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di invio, alla illeggibilità o all'incompletezza della documentazione inoltrata.

Art. 6 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio Politiche della Casa del Comune di Pisa procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni e verifica il possesso dei requisiti previsti e sottopone ogni 20 giorni le stesse all'esame della Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo. Tale Commissione effettuerà la valutazione delle domande per confermare o escludere l'ammissione al contributo ed in caso di ammissione per individuare i criteri di priorità individuati dal D.M.30 marzo 2016, al momento della presentazione della domanda ovvero:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore;
- c) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In assenza od a parità di condizioni di priorità la Commissione Territoriale utilizzerà in ordine decrescente i seguenti ulteriori criteri preferenziali al fine di fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo:

1. essere posizionato nelle precedenti graduatorie relative al Fondo morosità sfratti senza avere beneficiato del contributo;
2. il maggior stato di avanzamento del procedimento di sfratto;
3. l'ISEE più basso;
4. l'anteriorità dell'atto di intimazione di sfratto per morosità;

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione che sarà valutata dalla Commissione Territoriale.

Art. 7 –Erogazione del contributo

L'Ufficio Casa, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita dal Fondo statale attribuito al Comune di Pisa dalla Regione Toscana e nei limiti dell'importo da erogare ai sensi del presente comma, provvederà, previa apposita comunicazione, a proporre la corresponsione dell'importo del contributo:

a) **fino ad un massimo di 8.000 euro**

- per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile da parte del locatore. Entro 30 gg dalla comunicazione dell'ammissione dovrà essere presentata un'apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del proprietario attestante la morosità, con rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, senza null'altro a pretendere per la somma indicata per il periodo a cui si riferisce il contributo erogato;
- per sanare la morosità incolpevole per coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, abbiano subito una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19, tramite autocertificazione. Entro 30 gg dalla comunicazione dell'ammissione dovrà essere presentata un'apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, del proprietario dell'alloggio e/o del suo legale attestante la morosità nel pagamento dei canoni di locazione, con rinuncia ad intimare lo sfratto, senza null'altro a pretendere per la somma indicata per il periodo a cui si riferisce il contributo erogato;

b) **fino ad un massimo di 6.000 euro** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento

dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.

Entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo dovrà essere presentata apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata e la disponibilità al differimento con l'indicazione del periodo e dell'importo richiesto come ristoro. Tali elementi saranno valutati dalla Commissione Territoriale che si pronuncerà sull'ammissibilità della proposta eventualmente formulando una controproposta. Quest'ultima non potrà essere ulteriormente ricontrattata, ma soltanto accettata o meno dal proprietario.

- c) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. L'inquilino dovrà presentare entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo, un contratto di locazione scritto da cui risulti l'entità del deposito cauzionale e del canone di locazione mensile.
- d) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto a canone concordato **fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di Euro 12.000**. Entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo dovrà essere presentata apposita autodichiarazione del proprietario attestante la disponibilità ad accettare la somma relativa;

I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Art. 8 – Ammontare del contributo

L'importo massimo di contributo concedibile, per le ipotesi di cui al precedente art. 7 lett. a), b) c) d) non può comunque superare l'importo complessivo di euro 12.000.

Art. 9 – Esclusione dal contributo

Pena l'esclusione, le richieste dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal presente avviso. L'esclusione è, altresì, disposta in tutte le ipotesi previste dal presente avviso ed in particolare per il superamento dei termini stabiliti per la concessione del contributo di cui all'art.7.

Art. 10 – Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo.

I contributi concessi non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, come stabilito all'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 11 - Controlli e Sanzioni

Il Comune di Pisa, in base all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini della partecipazione al presente bando, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Il Comune di Pisa si riserva di trasmettere all'autorità giudiziaria competente gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione. In caso di dichiarazioni mendaci l'ufficio Politiche della Casa provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

Ferme restando le sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, e-mail: privacy@comune.pisa.it; pec comune.pisa@postacert.toscana.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, quale Allegato n. 1 integralmente richiamato, la Nota *“Informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali trattati, nell'ambito dei procedimenti di competenza delle politiche abitative dal Comune di Pisa in contitolarità con APES s.c.p.a”*.

Link di riferimento: https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_11_24_17_16_18.pdf

Art 13- Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è la Funzionario dell'Ufficio Politiche della Casa Dott.ssa Elisabetta Suligoj;

Per qualsiasi informazione è possibile contattare, l'ufficio Politiche della Casa al seguente indirizzo mail: ufficiocasa@comune.pisa.it oppure al telefono (0508669020)

Pisa, 01/04/2022

Il Dirigente
Dott. Francesco Sardo